

SENATO ACCADEMICO	28 ottobre 2008
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17 dicembre 2008
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 2548/2008 Prot. n. 29500 - 22 dicembre 2008
STRUTTURA COMPETENTE	Ufficio Sicurezza
ENTRATA IN VIGORE	22 dicembre 2008

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI FERRARA

Sommario

Premessa	2
Articolo 1 - Campo di applicazione	2
Articolo 2 - Individuazione delle Strutture	3
Articolo 3 - Soggetti e categorie di riferimento	4
Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro	6
Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del Dirigente	6
Articolo 6 - Obblighi ed attribuzioni del Preposto	7
Articolo 7 - Obblighi dei lavoratori	8
Articolo 8 - Compiti ed attribuzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione	9
Articolo 9 - Sorveglianza Sanitaria	9
Articolo 10 - Compiti ed attribuzioni del Medico Competente	9
Articolo 11 - Norme specifiche in materia di prevenzione incendi	10
Articolo 12 - Informazione, formazione, addestramento	10

Articolo 13 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica e di assistenza o di servizio	11
Articolo 14 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti	11
Articolo 15 - Norme Finali	12
Articolo 16 - Sanzioni	12
Note	13
Nota alla Premessa	13
Nota all'art. 1	13
Nota all'art. 4, comma 3	14
Nota all'art. 11, comma 1	15
Nota all'art. 11, comma 2	17

Premessa

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, perseguono le finalità indicate nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123.

Articolo 1 - Campo di applicazione

- Le norme previste dal presente regolamento, si applicano a tutte le attività di ricerca, didattica, servizi tecnici ed amministrativi anche destinati all'utenza, svolte presso l'Università degli Studi di Ferrara nonché ad ogni singola struttura od aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo, nel momento in cui risultino assegnatarie di spazi fisici e di personale.
- 2. Ai fini della applicazione delle norme del presente regolamento, sono altresì considerati luoghi di lavoro i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività didattiche di ricerca o di servizio poste al di fuori delle aree edificate dell'Università, quali ad esempio siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime e di rilevamento architettonico, urbanistico, ambientale.
- Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente regolamento, le attività
 diagnostiche ed assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del
 servizio sanitario della Regione Emilia Romagna e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e
 private.

- 4. Per le attività di cui al precedente comma, l'applicazione ed il coordinamento delle norme prevenzionistiche verrà regolato tramite specifico accordo con le singole strutture sanitarie od aziende sanitarie.
- 5. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Ferrara presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende o enti che svolgono la loro attività presso l'Università, nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D. Lgs. 81/2008, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi, come previsto dall'articolo 10 del D.M. MURST 363/98. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso si provvederà alla eventuale revisione alla luce delle modifiche introdotte dal T.U.

Articolo 2 - Individuazione delle Strutture

- 1. Ferme restando l'autonomia delle singole strutture universitarie nell'ambito delle proprie attività e la competenza specifica dei docenti e ricercatori, nell'ambito della ricerca e della didattica, ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione e protezione e della applicazione delle misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 e del presente regolamento le strutture universitarie individuate come unità produttive sono la sede del Rettorato, i Dipartimenti, i Centri di servizio, di ricerca od assistenza o le loro aggregazioni quali il Polo Scientifico-Tecnologico ed il Polo Chimico-Biomedico.
- 2. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, la gestione di questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dovrà essere affidata ad un unico Responsabile di struttura, cui viene attribuita la competenza del coordinamento, per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e delle presenti disposizioni.
- 3. Qualora i Responsabili di due o più strutture non aventi spazi in comune ritengano opportuno, sulla base della tipologia di rischio individuata o per altri criteri, addivenire ad una gestione comune della sicurezza, hanno facoltà di proporre al Rettore il raggruppamento delle strutture interessate in un'unica unità produttiva.

 I Responsabili delle stesse dovranno provvedere al necessario coordinamento delle proprie attività uniformandosi alle direttive impartite dal Datore di Lavoro per tramite degli organi a ciò preposti.

Articolo 3 - Soggetti e categorie di riferimento

- Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e nelle more dell'emanazione del decreto applicativo per le Università che consideri le particolari esigenze e le peculiarità organizzative, il Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Ferrara, è individuato nel Magnifico Rettore.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/2008 il dirigente, ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa è individuato nella figura del Direttore del Dipartimento, o nel Direttore di Centro, nel Direttore dei Servizi Comuni delle strutture universitarie complesse.
- 3. Per il Rettorato ed i relativi servizi amministrativi, la figura del Dirigente è individuata nei Dirigenti di area, nei Capi Ripartizione e nel Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di propria competenza come da organigramma funzionale.
- 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/2008 il preposto è individuato nella figura del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, ossia nel soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, sovrintende ed organizza le attività didattiche o di ricerca. Il preposto, in ragione delle competenze professionali e delle conoscenze scientifiche e dei processi, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive impartite, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
- 5. Per il Rettorato ed i relativi servizi amministrativi, la figura del preposto è individuata nei Responsabili degli Uffici indicati nell'organigramma funzionale.
- 6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 81/2008, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del T.U. designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- 7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, addetto al servizio di prevenzione e protezione, è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali

- previsti dall'articolo 32 del T.U. facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- 8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008, medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del T.U. che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al T.U.
- 9. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 81/2008 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
- 10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 81/2008 lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa presso strutture dell'Università di Ferrara, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione. Pertanto oltre al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall'Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge attività presso le strutture dell'Ateneo, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, gli assegnisti di ricerca ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e che in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione del rischio.
- 11. Agli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, durante lo svolgimento delle attività didattiche di carattere clinico

(diagnosi, cura, riabilitazione) con presenza presso strutture assistenziali, si applica quanto previsto dal comma 3, articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del Datore di lavoro

- Al Rettore, in quanto Datore di lavoro, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, e quale
 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo spettano gli obblighi non delegabili di
 cui all'articolo 17 del D. Lgs. 81/2008, ovvero:
 - a) La valutazione di tutti rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008, ivi compresi quelli collegati allo stress lavorocorrelato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.
 - b) La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- 2. Al Rettore spettano altresì in via esclusiva la nomina dei Medici Competenti e tra essi l'individuazione del medico avente funzioni di coordinamento, la nomina del Medico Autorizzato, la nomina dell'Esperto Qualificato, la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, richiedendo loro l'osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa, come come previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008.
- 3. Il Rettore, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008, ha facoltà di delegare funzioni ed attribuire mansioni specifiche a dirigenti, preposti, lavoratori, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del Dirigente

- 1. Al Dirigente, che sovrintende ed organizza le attività didattiche, di ricerca e di servizio della propria struttura, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - b) collaborare con il Servizio di prevenzione e protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della corretta applicazione alle attività

- lavorative del sistema di organizzazione e gestione, secondo le modalità e con gli strumenti indicati nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.);
- c) provvedere, in occasione di modifiche significative per la salute e sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio, sulla base della valutazione degli stessi;
- d) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Rettore, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
- f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

Articolo 6 - Obblighi ed attribuzioni del Preposto

- 1. Al Preposto, che organizza e dirige le specifiche attività didattiche, di ricerca e di servizio, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - b) adempiere agli obblighi di informazione, formazione sui rischi specifici connessi all'attività svolta e curare l'addestramento dei lavoratori addetti alle attività proprie;
 - c) collaborare con il Dirigente, con il Servizio di prevenzione e protezione, con il Medico
 Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della corretta
 applicazione alle attività lavorative del sistema di organizzazione e gestione, secondo le
 modalità e con gli strumenti indicati nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
 (S.G.S.L.);
 - d) identificare tutti i soggetti esposti a rischio nell'ambito della propria attività didattica, di ricerca e di servizio prima dell'inizio di ogni Anno Accademico e comunque prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca;
 - e) provvedere unitamente al Dirigente affinché, in occasione di modifiche significative per la salute e sicurezza degli operatori, venga aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio, sulla base della valutazione degli stessi;

- f) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnologico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente
- g) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Rettore, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
- h) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- i) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni emanate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- j) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Articolo 7 - Obblighi dei lavoratori

- 1. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Rettore, dal Dirigente e dal Preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale. In particolare i lavoratori devono:
 - a) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i
 preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i
 dispositivi di sicurezza;
 - b) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - c) segnalare immediatamente al Dirigente ed al Preposto le deficienze dei mezzi a disposizione di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
 - d) astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - e) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- f) sottoporsi ai controlli sanitari ritenuti necessari dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato:
- g) collaborare con il Rettore e con le altre figure previste dal presente regolamento, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute propria ed altrui durante il lavoro.

Articolo 8 - Compiti ed attribuzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione

- 1. Il Servizio di prevenzione e protezione è un organo tecnico utilizzato dal Rettore. Esso provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) alla esecuzione di altri compiti specifici, su incarico del Rettore;
 - f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 9 - Sorveglianza Sanitaria

- La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 41 del D. Lgs. 81/2008.
- Per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A, la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal Medico Autorizzato nei termini e secondo le modalità previste dal Capo VIII, articoli 83 e seguenti, del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.

Articolo 10 - Compiti ed attribuzioni del Medico Competente

1. Il Medico Competente è nominato del Datore di Lavoro. Collabora con esso e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del

- servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- 2. Al Medico Competente sono affidati i compiti previsti dall'articolo 25 del D. Lgs. 81/2008.
- 3. Il Datore di Lavoro può affidare al Medico Competente, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del D. Lgs. 230/95 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti che non siano classificati in categoria A dall'Esperto Qualificato. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A è assicurata tramite il Medico Autorizzato.

Articolo 11 - Norme specifiche in materia di prevenzione incendi

- Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è competente la Ripartizione Lavori e Servizi Tecnici dell'Ateneo.
- 2. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, per ogni edificio o per aggregazione di più edifici, per la prevenzione incendi di cui all'articolo 5 del succitato D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ovvero la attuazione degli obblighi connessi con l'esercizio della attività, sono competenti il Dirigente ed il Preposto, ciascuno secondo le proprie competenze ed attribuzioni.. In particolare i destinatari degli obblighi previsti dal presente comma, dovranno curare la applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nel luogo di lavoro, come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal D.M. 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica).

Articolo 12 - Informazione, formazione, addestramento

- 1. Il Datore di Lavoro per il tramite del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dell'Esperto Qualificato, dei competenti Uffici dell'Amministrazione e di ogni altra figura professionale allo scopo individuata, provvede ad organizzare le adeguate attività di informazione destinate ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, nonché le attività informative e formative destinate ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
- 2. Il Datore di Lavoro provvede altresì alle attività di informazione, formazione ed addestramento in materia di primo soccorso e prevenzione incendi.
- Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, al Datore di Lavoro ed ai competenti Organi istituzionali di Ateneo, spetta proporre ed approvare i percorsi formativi interdisciplinari di cui all'articolo 11, comma 4 del D. Lgs. 81/2008.

4. Al Dirigente ed al Preposto, ciascuno secondo le proprie competenze ed attribuzioni, competono le attività di formazione sui rischi specifici e le eventuali attività di addestramento sul corretto uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e sulle procedure di lavoro.

Articolo 13 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica e di assistenza o di servizio

- In considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e sino alla emanazione dello specifico decreto attuativo di applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 per le peculiari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nella stipula di Convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e servizio continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. MURST 363/98.
- 2. In particolare tutto il personale appartenente ad altre Università o Istituzioni o Enti od aziende ricadenti nella definizione di lavoratore operante presso l'Ateneo, così come individuato all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, nonché gli eventuali ospiti ufficiali (docenti, ricercatori, borsisti, personale tecnico amministrativo, o comunque assimilati ai lavoratori), che frequenta le strutture di Ateneo ed utilizza le apparecchiature dell'Università degli Studi di Ferrara, è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare é tenuto al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, dalle presenti disposizioni, con oneri a carico del datore di lavoro del soggetto ospitato, se non diversamente previsto degli specifici accordi stipulati ai sensi dell'articolo 10 del decreto MURST 363/1998.
- 3. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, di cui agli articoli 20 e seguenti del D. Lgs. 276/03, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'Università di Ferrara in quanto utilizzatore.
- 4. Nell'ipotesi di distacco di personale delle PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso l'Università di Ferrara, gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 ed al presente regolamento sono a carico del datore di lavoro dell'amministrazione ospitante.

Articolo 14 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchiature ed attrezzi di lavoro o di altri mezzi
tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio, il
Dirigente ed il Preposto, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione, impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 3. Il Dirigente ed il Preposto, per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo si avvalgono della collaborazione delle figure previste dalle vigenti norme e dal presente regolamento.

Articolo 15 - Norme Finali

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 e dal presente regolamento, il modello di organizzazione e gestione e le procedure relative alla definizione degli adempimenti tecnici, organizzativi e gestionali ritenute necessarie alla tutela della salute dei lavoratori ed alla prevenzione dei danni all'ambiente, vengono emanate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, di concerto con i competenti Uffici dell'Amministrazione e/o delle altre figure professionali indicate nel presente regolamento, secondo le proprie specifiche competenze ed attribuzioni.
- 2. Le procedure di cui al comma precedente vengono portate a conoscenza dei destinatari al momento dell'assunzione in servizio, del cambio di mansioni od al momento della assunzione di incarichi elettivi.
- 3. Il presente regolamento deve essere adeguatamente divulgato al personale interessato ivi compresi gli ospiti.
- 4. Le norme contenute nel regolamento potranno subire modifiche o integrazioni in osservanza delle norme che saranno emanate in materia dai competenti Organi Governativi.

Articolo 16 - Sanzioni

- Al personale docente e al personale tecnico ed amministrativo che sia responsabile di violazioni degli obblighi sanciti nel presente regolamento si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- 2. Nel caso in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione, di concerto con la Ripartizione Lavori e Servizi Tecnici, accerti che una struttura ha provveduto a modificare impianti, attrezzature o l'agibilità dei locali in modo da alterare i fattori di rischio aggravandoli rispetto al documento di

valutazione del rischio, il Rettore ordina i lavori o i servizi necessari a ristabilire la situazione precedente imputando i relativi costi alla dotazione ordinaria della struttura per l'anno in corso o per quello successivo.

3. Nel caso l'alterazione sia imputabile ad un singolo gruppo di ricerca, la struttura può rivalersi, con delibera inappellabile del proprio organo di gestione, sui fondi di ricerca del gruppo stesso.

Note

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito riportate ha il solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni riportate nel presente regolamento. Per un eventuale ulteriore approfondimento è necessario fare riferimento al testo completo di ciascun provvedimento citato. Si riporta altresì integralmente il testo del decreto MURST 5 agosto 1998, n. 363.

Nota alla Premessa

L'articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così recita:

Finalita'

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Nota all'art. 1

L'articolo 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così recita:

Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
- 3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

Nota all'art. 4, comma 3

L'articolo 16 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così recita:

Delega di funzioni

- 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita' d esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
- 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'.
- 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Nota all'art. 11, comma 1

Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, agli articoli 2, 3, 4, 6, così recita:

Articolo 2 - Parere di conformità

- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
- 2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini: prescritti, il progetto si intende respinto.

Articolo 3 - Rilascio del certificato di prevenzione incendi

- Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
- 2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all' interessato.

- 3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.
- 4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
- 5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.
- 6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

Articolo 4 - Rinnovo del certificato di prevenzione incendi

1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 6 - Procedimento di deroga

 Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1,

- comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
- 2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.

Nota all'art. 11, comma 2

Il decreto interministeriale 10 marzo 1998, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riporta criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ed è composto da nove articoli e dieci allegati, dei quali si omette in questa sede il testo. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1998, n. 37 all'articolo 5 così recita:

Articolo 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

- 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Il decreto ministeriale 26 agosto 1992, riporta criteri specifici per la prevenzione incendi nell'edilizia scolastica del quale si riporta l'articolo 12, che così recita:

Articolo 12 – Norme di esercizio

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

- 12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
- 12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
- 12.2. È fatto obbligo di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
- 12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.
- 12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
- 12.5 I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
- 12.6 Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienicosanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

- 12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
- 12.8 Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- 12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.
- 12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

Il Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1998, n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni" così recita:

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE
PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

- nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
- c) nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;
- d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

- a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
- b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;
- c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;
- d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statisticoinfortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;
- e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;

- f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;
- g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;
- h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
- i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;
- j) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;
- k) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo dei provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1 - Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Articolo 2 - Soggetti e categorie di riferimento

- Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o
 nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee,
 qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di
 gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di
 lavoro è il rettore.
- 2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
- 3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime . I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
- 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi

- equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.
- 5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Articolo 3 - Obblighi ed attribuzioni del rettore

- 1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:
 - a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
 - a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
 - b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 dei decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
 - c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
 - d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

- Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa
 e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di
 prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico
 competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- 3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Articolo 6 - Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o

- ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
- 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Articolo 7 - Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

- Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
- 2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Articolo 8 - Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Articolo 9 - Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

 Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 10 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

- 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
- 2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.